

ALLEGATO “A”

ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° _____ DEL _____

CONVENZIONE INTEGRATIVA E MODIFICATIVA

L'anno _____, il giorno _____ del mese di _____ in Sesto Fiorentino (FI), via Dante Alighieri n. 8 avanti a me _____

SONO PRESENTI:

- IL COMUNE DI SESTO FIORENTINO, (codice fiscale 00420010480) nella persona dell'Arch. Lorenzo Venturini, nato a la Spezia il 15 febbraio 1967, domiciliato per la carica in Sesto Fiorentino presso il Comune, in piazza Vittorio Veneto n. 1, il quale dichiara di intervenire al presente atto nella qualità di Dirigente del Settore Sviluppo del Territorio del predetto Comune, tale nominato con Decreto del Sindaco n. 35 del 13.10.2016, avvalendosi dei poteri derivanti dall'art. 107, del D.lgs. n. 267/2000 (nonché ai sensi dell'art. 4 comma 2 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165) e degli art. n. 64 e n.66 dello Statuto Comunale vigente, (di seguito anche solo “Amministrazione Comunale” o “Comune”)

- da una parte -

E

- _____ nato a _____ il _____, domiciliato per la carica presso la sede sociale di cui in appresso il quale dichiara di intervenire al presente atto nella qualità di _____ di amministratore unico legale rappresentante come da statuto della “.....” con sede in _____, via _____ n° __15, con numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di _____ e codice fiscale: _____; a quanto appresso autorizzato in forza de _____, quale Soggetto attuatore privato che interviene per prestare consenso a quanto pattuito nel presente atto; (di seguito anche solo “Soggetto attuatore privato”)

- dall'altra parte. -

Dell'identità personale e poteri dei costituiti io Segretario Comunale sono certo

PREMESSO che

- in data 28 ottobre 2011 è stata stipulata tra il Comune di Sesto Fiorentino e le società “Vega Società Cooperativa”, “Procena – Società Cooperativa a responsabilità limitata”, “Orione – società Cooperativa”, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, e il signor Gianni Castellani, con rogito del Dott. Vincenzo Gunnella, notaio in Firenze – rep. N. 41496, raccolta n. 19655, la convenzione urbanistica avente ad oggetto “la disciplina degli interventi tesi all’attuazione del Piano Attuativo denominato “Ex Cantiere Comunale – Subambito B”;

- la citata convenzione disponeva all'art. 3 lettera b) che il soggetto attuatore provvedesse a realizzare, entro 5 (cinque) anni dalla stipula della presente convenzione, le volumetrie di edilizia sociale residenziale sociale convenzionata secondo la quota riportata al successivo art.7, comma 1, impegnandosi a sottoscrivere specifica convenzione entro un anno dalla data di sottoscrizione della presente convenzione, secondo lo schema allegato alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 23.07.2009;

- la citata convenzione, all'art.13, dispone che gli interventi oggetto della presente convenzione dovranno essere comunque realizzati e completati entro il termine di 10 (dieci) anni decorrenti dalla data di vigenza del Piano Attuativo (entro il 2 settembre 2019);

- ai sensi dell'art. 30, comma 3 bis del D.L. 69/2013 la validità della convenzione è prorogata di tre anni (2 settembre 2022);

- le società ".....", con nota acquisita al prot. n. 70509 del 13 dicembre 2016, hanno richiesto la modifica dei patti di convenzione consistente nella proroga degli impegni assunti in convenzione all'art. 3 comma 1, lettera b) valutando che:

- a) il signor Castellani e le società Orione, Vega e Procena hanno sottoscritto con il Comune di Sesto Fiorentino la convenzione di lottizzazione in data 28 ottobre 2011;
- b) la convenzione di lottizzazione prevede all'art. 3, comma 1, lett. b), che i lottizzanti si obbligano *"a realizzare entro 5 (cinque) anni dalla stipula della presente convenzione, le volumetrie di edilizia sociale convenzionata secondo la quota riportata nel successivo articolo 7, comma 1, impegnandosi a sottoscrivere specifica convenzione entro un anno dalla data di sottoscrizione della presente convenzione, secondo lo schema allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 23.07.2009"*;
- c) la convenzione prevede altresì all'art. 13, comma 2, ultimo periodo, che *"gli interventi oggetto della presente convenzione dovranno essere comunque realizzati e completati entro il termine di 10 anni decorrenti dalla data di approvazione del Piano Attuativo"*;
- con l'istanza del 13 dicembre 2016, i predetti soggetti hanno chiesto che *"i termini di cui alle lettere b) e d) delle premesse decorrano dalla data del provvedimento di accoglimento della presente istanza"*.

Considerato che l'amministrazione comunale ha ritenuto di poter accogliere la richiesta di cui alla lettera b) dell'istanza di proroga, con previsione della decorrenza dal momento della stipula del presente atto modificativo della convenzione originaria dei termini di cui all'art. 3, comma 1, lett. b) della convenzione originaria stessa; considerato inoltre che invece la richiesta di proroga del termine di cui all'art. 13, comma 2, ultimo periodo non può essere condivisa nella misura in cui viene richiesta in quanto comporterebbe la concessione di un eccessivo periodo di proroga, ma che comunque si può invece prendere atto della proroga della validità del Piano Attuativo disposta in via generale per legge (d.l. 69/2013 convertito in legge dall'art. 1 legge n. 98/2013) e conseguentemente prorogare il detto termine di cui all'art. 13, comma 2, ultimo periodo della convenzione originaria fino al 2 settembre 2022;

Richiamata la delibera del Consiglio Comunale n.... del, che in copia conforme si allega al presente atto sotto la lettera, che approva lo schema del presente atto integrativo e modificativo;

Tutto ciò premesso, tra le parti costituite si conviene e stipula quanto segue:

ART. 1 - PREMESSE

La premessa e gli atti in essa richiamati costituiscono parte integrante ed essenziale della presente convenzione e si devono intendere qui integralmente riportati.

ART. 2 - OGGETTO

Il presente atto modifica e integra la convenzione stipulata in data 28 ottobre 2011 tra il Comune di Sesto Fiorentino e le società "Vega Società Cooperativa", "Procena – Società Cooperativa a responsabilità limitata", "Orione – società Cooperativa", in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, e il signor Gianni Castellani, con rogito del Dott. Vincenzo Gunnella, notaio in Firenze – rep. N. 41496, raccolta n. 19655, limitatamente ai soli termini contenuti nell'art. 3 comma 1, lettera b) della stessa.

ART. 3 – "OPERA "A" OBBLIGHI DEI SOGGETTI FIRMATARI

A modifica di quanto previsto nella convenzione stipulata il 28 ottobre 2011, il comma 1 lettera b) dell'art. 3 è così sostituito:

b) a realizzare entro 5 (cinque) anni dalla stipula del presente atto modificativo e integrativo della convenzione, salvo eventuali ulteriori proroghe, le volumetrie di edilizia residenziale sociale convenzionata secondo la quota riportata nell'art. 7, comma 1 della convenzione già stipulata di cui al soprastante articolo 2, impegnandosi a sottoscrivere specifica convenzione entro un anno dalla data di sottoscrizione della presente convenzione modificativa e integrativa, secondo lo schema allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 23.07.2009.

A modifica di quanto previsto nella convenzione stipulata il 28 ottobre 2011, l'art. 13, comma 2, ultimo periodo è così sostituito:

Gli interventi oggetto della convenzione stipulata in data 28 ottobre 2011 dovranno essere comunque realizzati e completati entro il termine di 10 (dieci) anni decorrenti dalla data di approvazione del Piano Attuativo, termine prorogato di ulteriori tre anni ai sensi dell'art. 30 comma 3 bis del DL 69/2013 convertito in legge (entro il 2 settembre 2022).

ART. 4 - RICHIAMO ALLA CONVENZIONE PRINCIPALE

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente atto di modifica, si conferma quanto disciplinato nella convenzione stipulata in data 28 ottobre 2011 richiamata all'art. 2 del presente atto.

ART. 5 TRASCRIZIONE DELLA CONVENZIONE E RINUNCIA ALLA IPOTECA LEGALE

Le parti autorizzano la trascrizione della presente convenzione, a cura della Società, nei pubblici registri immobiliari di Firenze, con piena rinuncia all'ipoteca legale e con esonero di chiunque da ogni responsabilità o ingerenza al riguardo.

ART. 6 - SPESE DI STIPULAZIONE, REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE

Tutte le spese di stipulazione, bollo, registrazione e trascrizione del presente atto, comprese quelle di copia autentica dell'atto stesso e della nota di trascrizione, sono a totale carico delle Società e dei soggetti che hanno richiesto la proroga dei termini che se le assumono con richiesta di ogni beneficio fiscale applicabile.